



FORUM AMICI DEL TERRITORIO ETS

Via Giuseppe Verdi, 16 – 73020 Cutrofiano (Le)

e-mail: fato@comunedicutrofiano.com - P.E.C.: forumamicidelterritorio@pec.it

All'attenzione dei

Responsabile del Procedimento
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
PROVINCIA DI LECCE
Via Umberto I, 13
73100 Lecce
PEC: ambiente@cert.provincia.le.it

REGIONE PUGLIA
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
PEC: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
PEC: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica
Servizio Attività Estrattive
PEC: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualita' Urbana
PEC: dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

SERVIZIO VIABILITA'
PROVINCIA DI LECCE
PEC: viabilita@cert.provincia.le.it

ARPA Puglia - Direzione Generale
PEC: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia - DAP Lecce
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ASL LECCE - Dipartimento di Prevenzione
PEC: dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

Sig. Sindaco
Sigg. Consiglieri Comunali
Sig. Responsabile Tecnico
del Comune di Cutrofiano (Le)

PEC: protocollo.comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it

Sig. Sindaco
Sigg. Consiglieri Comunali
Sig. Responsabile Tecnico
del Comune di Scorrano (Le)

PEC: ufficioprotocollo.comune.scorrano@pec.rupar.puglia.it

Sig. Sindaco
Sigg. Consiglieri Comunali
Sig. Responsabile Tecnico
del Comune di Scorrano (Le)

PEC: segreteria.comune.supersano@pec.rupar.puglia.it

Sig. Sindaco
Sigg. Consiglieri Comunali
Sig. Responsabile Tecnico
del Comune di Maglie (Le)

PEC: comunemaglie@pec.rupar.puglia.it

- LORO SEDI -

Oggetto: Procedimento P.A.U.R. – V.I.A. - A.I.A. di un impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani con produzione di biometano e compost del proponente Humus s.r.l. con potenzialità di 80.000 tonnellate/anno, da realizzarsi nel Comune di Cutrofiano (Le). OSSERVAZIONI.

La sottoscritta Associazione “**Forum Amici del Territorio ETS**”, *c.f. 93143510753*, con sede legale in via Giuseppe Verdi n. 16 a Cutrofiano (Le), rappresentata dal Presidente **Gianfranco Pellegrino**, nato a Galatina il 17/07/1971, residente a Cutrofiano (Le) via Potenza, n.28,

PREMESSO CHE

- la società HUMUS srl con sede al Cutrofiano (Le), alla via Filomarini, con istanza del 30/07/2021, acquisita al protocollo della Provincia di Lecce n. 32445 del 02/08/2021 ha dato il via al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) per l’impianto in oggetto, pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Lecce in data 03/09/2021;
- per il procedimento in oggetto, la scrivente Associazione ha inoltrato una Diffida al Responsabile del Procedimento della Provincia di Lecce, con PEC in data 04/04/2024, che è parte integrante della presente.

Nelle more dell'accertamento dei vizi procedurali contenuti nella diffida, la scrivente Associazione osserva quanto segue:

1. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE.

Il titolo del P.A.U.R. in oggetto è forviante, perché l'istanza è cumulativa e prevede la valutazione di due impianti F.E.R., uno a biomasse e un secondo fotovoltaico, manca inoltre un accenno sul trattamento dei rifiuti speciali, diversi dalla FORSU.

Negli impianti che operano digestione anaerobica di biomasse con produzione di biogas sono identificabili, tra gli altri, i seguenti rischi:

- **rischio di natura esplosiva;**
- **rischio di natura chimica;**
- **rischio incendio;**
- **una particolare attenzione può essere attribuita ai rischi afferenti alla categoria di rischio biologico;**

come documentato nella Pubblicazione del luglio 2017 *"Anaerobic Digestion - Biological Risk Assessment"* dell'Università degli Studi di Torino Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, in collaborazione con INAIL Direzione Regionale Piemonte.

Nel caso di specie **i rischi connessi all'attività dell'impianto sono notevolmente elevati, per via della strada provinciale SP 361 che interseca e divide l'impianto in due parti.** Il complesso delle interferenze dei mezzi operativi e di trasporto con la presenza di bomboloni sia essi mobili che fissi, riempiti di Gas altamente infiammabile e altri contenitori sottoposti ad enorme pressione, aumentano esponenzialmente i livelli di rischio.

Nelle previsioni del PRGRU della Regione Puglia per l'individuazione dei fabbisogni di trattamento del rifiuto Biodegradabile, **si prevede per la provincia di Lecce un fabbisogno di 100.000 tonnellate/anno** (Figura 1).

Considerato che nella provincia di Lecce vi sono altri due istanze di nuovi impianti privati di digestori anaerobici, uno tra Soleto e Galatina e un altro a Lecce, oltre ad altri che hanno chiesto un potenziamento, ognuno di essi pretenderebbe di trattare i rifiuti organici dallo stesso bacino, l'impianto HUMUS srl da solo, ne prevede il trattamento di 80.000 tonnellate/anno di rifiuti, la quasi totalità del fabbisogno della provincia di Lecce.

Inoltre, gli impianti in progetto essendo di natura privatistica, non possono garantire il trattamento della FORSU differenziata dai comuni delle singole ARO, ne tantomeno dell'ATO della provincia di Lecce, senza una gara ad evidenza pubblica.

Previsioni di PRGRU della Regione Puglia per l'individuazione fabbisogni di trattamento del Rifiuto Biodegradabile e definizione degli scenari alternativi

Provincia	Fabbisogno	Scenario 1		Scenario 2	
		Capacità di trattamento (t/a) per impianto: esistente in convenzione <i>previsto aggiuntivo/ampliamento</i>	Comune localizzazione impianto: esistente in convenzione <i>previsto aggiuntivo/ampliamento</i>	Capacità di trattamento (t/a) per impianto: esistente in convenzione <i>previsto aggiuntivo/ampliamento</i>	Comune localizzazione impianto: esistente in convenzione <i>previsto aggiuntivo/ampliamento</i>
FG	80.000	10.000	Deliceto	10.000	Deliceto
		30.000	Manfredonia	30.000	Manfredonia
		20.000	Cerignola	20.000	Cerignola
		20.000	San Severo	20.000	Bacino FGI/FG3
BAT	55.000	55.000	baricentrico tra Barletta, Andria e Trani	X	baricentrico tra Barletta, Andria e Trani
				55.000	Interno BAT
BA	160.000	25.000	Molfetta	25.000	Molfetta
		20.000	Modugno	20.000	Modugno
		50.000	Cellamare	50.000	Cellamare
		40.000	Bari	40.000	Bari
		25.000	Comune di BA4	25.000	Impianto privato di altra Provincia
BR	60.000	12.000	Brindisi	12.000	Brindisi
		48.000	Francovilla Fontana	48.000	altro Comune
TA	75.000	12.000	Taranto	12.000	Taranto
			Laterza (Progeva)		Laterza (Progeva)
		38.000	Manduria (Eden 94)	63.000	Manduria (Eden 94)
			Ginosa (Aseco)		Ginosa (Aseco)
		25.000	Manduria		
LE	100.000	X	da definire bacini e fabbisogni	45.000	Bacino LE 1
			da definire bacini e fabbisogni	35.000	Bacino LE 2
		100.000		20.000	Bacino Le 3

Cfr. PRGRU Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani, Parte Seconda, Capitolo 0.4 Rafforzamento della dotazione impiantistica a servizio del ciclo integrato

Figura 1 – Fabbisogno impianti trattamento Rifiuti Organici

2. UBICAZIONE.




Figura 2 – Ubicazione Impianto – I.G.M. 25.000

Il lotto interessato dall'impianto, come già detto è delimitato dalla strada Provinciale SP 361 che lo attraversa e dalle strade comunali che lo contornano quasi completamente.

Dall'analisi del progetto emerge, che **non sono state rispettate le fasce stradali fuori dai centri abitati**, come prescritto nel comma 2, art. 26 del D.P.R. 495/1992:

"2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a) 60 m per le strade di tipo A;

b) 40 m per le strade di tipo B;

c) 30 m per le strade di tipo C;

d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice;

e) 10 m per le "strade vicinali" di tipo F." (Figura 3).

Nel progetto non esiste una analisi specifica, sull'aumento del traffico di mezzi pesanti e sulle concentrazione di emissioni inquinanti prodotte dello stesso, che interesserà la strada Provinciale SP 361, né tantomeno una valutazione del rischio con relativo piano di sicurezza stradale, connesso al via vai di mezzi che operano all'interno dell'impianto, che attraverseranno continuamente la strada provinciale, per trasportare i prodotti e sottoprodotti della produzione industriale, tra le due aree separate dell'impianto.

4. CONTRASTO CON IL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR) DELLA PUGLIA.




Figura 4 – Interferenza con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia

I due impianti FER in esame, interferiscono in maniera sostanziale con le norme di tutela del PPTR della Puglia approvato con DGR n. 176/2015 e ss.mm.ii.. Il sito interessato è di notevole pregio

paesaggistico ed è costellato da emergenze culturali di una certa importanza, come le Masserie Baldi, Fontana, Apo, Donna Arcangelo. Si trova nelle immediate vicinanze delle sorgenti del complesso dei Canali "Piscopio", è attraversato dalla "Strada Panoramica" SP 361 ed è totalmente incluso nel Paesaggio Rutale del "Parco Multifunzionale dei Paduli".

Quest'ultimo come si può leggere nella scheda del PPTR, non è caratterizzato dalla presenza dei soli alberi di ulivo, ma ha diverse peculiarità paesaggistiche che vanno tutelate e rivalutate. Il Parco dei Paduli, così chiamato per la presenza di caratteristiche pozze paludose che persistono per la maggior parte dell'anno, rappresenta la ulteriore tappa di un processo di riscoperta del valore delle tipicità locali e del ruolo che queste possono avere nello sviluppo del territorio, mediante semplici ma mirate attività agricole e turistiche, in netto contrasto con il progetto in esame.

La società proponente vuole denigrare la bellezza del sito, riconducendo il tutto ai danni causati dal CoDiRO, ma la strada panoramica e il Parco dei Paduli tutelano il complesso di emergenze naturalistiche, culturali e ambientali.

Nelle Norme tecniche di Attuazione del PPTR, al comma 2 Art. 83 Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali:

*"2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:***

*α1) **compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario e in particolare: dei muretti a secco e dei terrazzamenti; delle architetture minori in pietra o tufo, a secco e non quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque piovane; della vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli ulivi secolari, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive; dei caratteri geomorfologici come le lame, le serre, i valloni e le gravine. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alle normali pratiche colturali, alla gestione agricola e quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate;***

*α2) **ristrutturazione edilizia e nuova edificazione che non garantiscano il corretto inserimento paesaggistico, il rispetto delle tipologie edilizie e dei paesaggi agrari tradizionali, nonché gli equilibri ecosistemico-ambientali;***

*α3) **trasformazioni urbanistiche, ove consentite dagli atti di governo del territorio, che alterino i caratteri della trama insediativa di lunga durata;***

*α4) **realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;***

*α5) **nuove attività estrattive e ampliamenti."***

Per la Strada Panoramica SP 361, quali componenti dei valori percettivi, le N.T.A. del PPTR prescrivono: **"Art. 88 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi**

1. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, comma 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

α1) *modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei con visuali;*

α2) *modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i*

molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.”



Figura 5 – Immagine panoramica del sito



Figura 6 – Muri a secco sul confine del lotto con la Strada Comunale Sant'Elia Agne

5. CONTRASTO CON D.M. DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 10-09-2010

"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili."

A seguito del D.M. dello Sviluppo Economico del 10-09-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.", la Regione Puglia ha emanato il Regolamento Regionale Attuativo n. 24 del 30-12-2010 e ha individuato le Aree non Idonee per l'insediamento degli impianti F.E.R..

Le direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE". L'art. 2, lettera e), definisce la biomassa come *"la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani."*

Per questo motivo *"agli impianti che producono energia rinnovabile tramite trattamento di rifiuti biodegradabili sarà quindi certamente applicabile la disciplina inerente la produzione di energia di fonti rinnovabili, senza peraltro far derivare da tale statuizione la inapplicabilità delle norme sui rifiuti - sia la normativa afferente la produzione di energia da biomasse sia la normativa sulla gestione dei rifiuti"* (cfr. CGARS, parere del 3.07.2019, n. 93)".

L'impianti di biomasse per la produzione di biometano hanno una potenza di esercizio, commisurata all'energia prodotta dall'utilizzo del gas vettore, più quella impiegata dalla centrale termica per riscaldare il digestato.

L'iter autorizzativo in esame come già detto è cumulativo e comprende due impianti, un impianto a Biomasse per 80.000 tonnellate/anno e un impianto Fotovoltaico con potenza pari a circa 1,4 MWp.

Relativamente all'impianto Fotovoltaico, si legge nel progetto che sarà collocato sul tetto degli edifici, a utilizzo principale per autoconsumo. Lo stesso non ha una stazione di accumulo con batterie e quindi deve necessariamente cedere e acquisire energia elettrica tramite un cavidotto a MT fino al più vicino punto di attacco alla rete elettrica. Il progetto però, si limita a identificare come recapito finale una cabina elettrica posta nella proprietà a ridosso della strada comunale "Sorge" nell'area a sud dell'impianto, **manca quindi un progetto che determini il tracciato e le caratteristiche del cavidotto a Media Tensione.**

L'impianto Fotovoltaico di tipo F.3b (Figura 9) ricade interamente nell'Area non Idonea "I Paduli", nel Regolamento Regionale n. 24 del 30-12-2010 si legge nelle **"Problematiche per la realizzazione di FER - incompatibilità con gli obiettivi di protezione"** che **"La realizzazione delle tipologie di FER escluse altererebbe i caratteri geomorfologici, vegetazionali e storicoculturali dei luoghi, introducendo elementi di disturbo estranei al contesto che inibiscono l'attuazione di un progetto territoriale di programmazione di attività istituzionali, locali e regionali, consolidate e in corso, di valorizzazione dell'area."** (Figure 7 e 8)



Figura 7 – Aree non Idonee all’istallazione di impianti F.E.R. “I Paduli”

INTERAZIONI CON ALTRI PROGETTI, PIANI E PROGRAMMI POSTI IN ESSERE O IN PROGETTO NELL'AMBITO DELLA MEDESIMA AREA E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE INIDONEE DI IMPIANTI			
Denominazione ufficiale e decreto istitutivo o descrizione	Principali valori dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale	Problematiche per la realizzazione di FER - incompatibilità con gli obiettivi di protezione	Tipologie di impianti (come definiti all'allegato 2) non compatibili
I Paduli	<p>Il sito si estende in una depressione tra la Serra di Poggiardo e quella di Supersano, che tende ad allargarsi e presenta importanti componenti geomorfologiche quali le vore e le doline, oltre ad essere interessata da un ampio e significativo acquifero sotterraneo. Per la componente vegetazionale, si tratta di un'area storicamente occupata da una fitta foresta di querce appartenenti all'antico bosco di Belvedere, poi quasi totalmente sostituite alla fine del 1800 da quelli che oggi si presentano come estesi e maestosi uliveti, circa 10.000 piante molte delle quali secolari, con presenza persistente di lembi visibili di naturalità, con interessanti segni di rinaturalizzazione, appartenenti al citato antico bosco di Belvedere, emergenti rispetto alla distesa degli uliveti. La presenza di numerosi canali artificiali destinati all'irrigazione in parziale abbandono assume ora una forte connotazione naturale, con una vegetazione palustre spontanea che ne colonizza i margini. Tutti questi elementi legano la considerevole densità di architetture di vario tipo e grandezza, alcune di rilevanza storica. Manufatti come le masserie e i casini di caccia, siti archeologici risalenti ad epoche preistoriche, bizantine, medievali oltre ad una grande diffusione dei tipici muretti a secco e "pagghiani"; elementi posti principalmente a corona dell'area, segno questo della sua storica inaccessibilità dovuta a fenomeni di impaludamento e insalubrità.</p> <p>Il sito, in ragione della presenza dei valori sinteticamente descritti, è stato individuato all'interno del PPTR (DGR 01/10) recependo una consolidata attività istituzionale locale avviata già nel 2002 per la valorizzazione dell'area.</p>	<p>La realizzazione delle tipologie di FER escluse altererebbe i caratteri geomorfologici, vegetazionali e storico-culturali dei luoghi, introducendo elementi di disturbo estranei al contesto che inibiscono la attuazione di un progetto territoriale di programmazione di attività istituzionali, locali e regionali, consolidate e in corso, di valorizzazione dell'area..</p>	<p>F.3b; F.4a; F.4b; F.5; F.6; F.7 B.1; B.2; B.3; B.4; B.5a,b,c,d; B.6; E.1; E.2b; E.2c; E3a; E3b; E4.a,b,c,d; IG.1; IG.2; IG.3</p>

Figura 8 – Scheda Aree non Idonee “I Paduli”

ALLEGATO 2 – CLASSIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELL'INIDONEITA'

(tratta dalla Tab. 1 Decreto 10 settembre 2010)

FORTE	TIPOLOGIA IMPIANTO	POTENZA E CONNESSIONE	REGIME URBANISTICO/EDILIZIO VIGENTE ¹	CODICE IMPIANTO
FOTOVOLTAICA	Impianti fotovoltaici realizzati su edificio e aventi entrambe le seguenti caratteristiche: i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; ii. la superficie dell'impianto non e' superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;	a) senza sviluppo di opere di connessione esterna: l'energia prodotta dall'impianto di produzione da fonti rinnovabili viene immessa nella rete di distribuzione attraverso le opere adibite ad una fornitura passiva già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione ecc.	COMUNICAZIONE (a specifiche condizioni previste dalla legge)	F.1a
		b) con sviluppo di opere di connessione esterna		F.1b
	Impianti fotovoltaici realizzati su edificio e aventi entrambe le seguenti caratteristiche: i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici; ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati.	a) senza sviluppo di opere di connessione esterna: l'energia prodotta dall'impianto di produzione da fonti rinnovabili viene immessa nella rete di distribuzione attraverso le opere adibite ad una fornitura passiva già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione ecc.	DIA (per aree sottoposte a vincoli ambientali, paesaggistici e culturali) o SCIA	F.2a
		b) con sviluppo di opere di connessione esterna.		F.2b
	Impianto fotovoltaici realizzati su edifici o sulle loro pertinenze, con modalità differenti da quelle di F.1 e F.2	a) senza sviluppo di opere di connessione esterna: l'energia prodotta dall'impianto di produzione da fonti rinnovabili viene immessa nella rete di distribuzione attraverso le opere adibite ad una fornitura passiva già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione ecc.	COMUNICAZIONE (se al di fuori della zona A di cui al D.M 1444/68 e non superiori a 200 kW); per gli altri casi, si veda la tabella A del D.Lgs 387/03	F.3a
b) con sviluppo di opere di connessione esterna		F.3b		
	Impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo	0-3kW	DIA (per aree sottoposte a vincoli ambientali, paesaggistici e culturali) o SCIA	F.4a
		3-20kW		F.4b
	Impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, proposti su aree agricole, solo se specificatamente previsti da un piano di miglioramento aziendale approvato dagli organi competenti, a garanzia della funzionalità dell'impianti, alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agro-alimentari locali.	a)20-200kW senza sviluppo di opere di connessione esterna: l'energia prodotta dall'impianto di produzione da fonti rinnovabili viene immessa nella rete di distribuzione attraverso le opere adibite ad una fornitura passiva già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione ecc.	AUTORIZZAZIONE UNICA	F.5
	Impianto con moduli ubicati al suolo, di tipologia diversa da F.5	20 kW <P<200 kW	AUTORIZZAZIONE UNICA	F.6
	Impianto con moduli ubicati al suolo	≥200 kW	AUTORIZZAZIONE UNICA	F.7

Figura 9 – Classifica Tipologie Impianti Fotovoltaici

Anche per l'impianto a Biomasse vigono le stesse criticità dell'Area non Idonea "I Paduli", nel Regolamento Regionale n. 24 del 30-12-2010 si legge nelle ***"Problematiche per la realizzazione di FER - incompatibilità con gli obiettivi di protezione"*** che ***"La realizzazione delle tipologie di FER escluse altererebbe i caratteri geomorfologici, vegetazionali e storicoculturali dei luoghi, introducendo elementi di disturbo estranei al contesto che inibiscono l'attuazione di un progetto territoriale di programmazione di attività istituzionali, locali e regionali, consolidate e in corso, di valorizzazione dell'area."***

Nei “I Paduli” sono non ammessi tutte le tipologie di Impianti a biomasse (Figura 10)

BIOMASSA, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS	Operanti in assetto cogenerativo con micro generazione	0-50kW	COMUNICAZIONE	B.1
	Realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;	0-200 kW	COMUNICAZIONE	B.2
	operanti in assetto cogenerativo	50 – 1000 kW ovvero a 3000kWt	DIA/SCIA	B.3
	alimentati a biomasse differenti dalle tipologie precedenti	0-200kW	DIA/SCIA	B.4
	alimentati a biomasse non ricadenti nelle categorie precedenti	200 kW < P ≤ 1000 kW	AUTORIZZAZIONE UNICA	B.5 a
		1000 kW < P		B.5 b
		P ≤ 6 MWt		B.5 c
P > 6 MWt		B.5 d		
alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	0-250kW	DIA/SCIA	B.6	
E O L I C A	Installati sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;		COMUNICAZIONE (se in aree non vincolate da D.Lgs 42/04)	E.1

Figura 10 – Classifica Tipologie Impianti a Biomasse

6. CONTRASTO CON IL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (PRGRU)

Nel Piano Regionale dei Rifiuti Urbani è stato inserito l'Allegato A.2.2 – “Criteri per la definizione delle aree non idonee”, al fine di salvaguardare le aree con criticità ambientali e paesaggistiche del territorio della Puglia, dall'insediamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti.

Nella sezione “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, PAESAGGISTICO E CULTURALE (D.Lgs n. 42/2004 ss.mm.ii.- PPTR/Puglia vigente)” di pagina 11, si legge;

“Il Piano considera non possibile (condizione “escludente”) la realizzazione di nuovi impianti nelle aree interessate dalla presenza di beni paesaggistici (art. 134 del DLgs n. 42/2004 ss.mm.ii.) e/o di un significativo insieme degli ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, comma1, lett. e) del DLgs n. 42/2004 ss.mm.ii.), per come individuati dal vigente strumento di pianificazione paesaggistica regionale (PPTR approvato con DGR n. 176 del 16 febbraio 2015).

La non idoneità è stata determinata, in questo caso, sulla scorta della ammissibilità di tali impianti ai dettami del Codice Urbani e delle Norme tecniche di Attuazione del PPTR.” e ancora,

“L'insediamento di impianti per il trattamento dei rifiuti in aree interessate dalla presenza di ulteriori contesti paesaggistici aventi dimensioni estese, diffuse come nel caso, per esempio, dei paesaggi rurali, delle strade panoramiche o delle aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del Reg. Decr. n. 3267/1923 ‘Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani’, ferme restando le misure di salvaguardia e utilizzazione fissate dal PPTR/P, deve essere verificato nello specifico in funzione del rispetto degli indirizzi, delle direttive e degli obiettivi strategici stabiliti dal Piano paesaggistico vigente.”.

In considerazione dei criteri per la definizione delle aree non idonee del PRGRU e confrontando quanto detto nel punto 4., si può certamente dire che l'impianto in oggetto non può essere realizzato in quel luogo, perché ricade in un'area non idonee (che è condizione “escludente”).

7. CONTRASTO CON IL PIANO FAUNISTICO VENATORIO DELLA PROVINCIA DI LECCE




Figura 11 – Piano Faunistico Venatorio – Zona di Ripopolamento e Cattura (ZRC)

La Parte a Nord del progetto in esame è inserita nella zona di Ripopolamento e Cattura (ZRC) del Piano Faunistico Venatorio della provincia di Lecce e l’impianto in questione disturberebbe le specie rare in procinto di riprodursi e ripopolare la zona.

Il sito è un crocevia per l’avio fauna, spesso stanziano anche nel lotto interessato dal progetto esemplari di Cicogna.

8. CRITICITA’ NELLA FASE DI RICEVIMENTO E GESTIONE DEI RIFIUTI

Per la tipologia di impianto in esame, i rischi di contaminazione Biologica e Chimica sono molto elevati e la vicinanza con la vasca di raccolta delle acque per l’irrigazione agricola del Consorzio di Bonifica, può determinare un fattore di contaminazione su larga scala molto elevato, nel medio e lungo periodo e soprattutto in situazioni di emergenza.

Nella descrizione dei processi di ricevimento e gestione dei rifiuti, la proponente dichiara che **i rifiuti in ingresso non saranno differenziati per tipologia e per stato, ma saranno indistintamente riversati nella fossa di scarico.**

Il D.Lgs. n. 116/2020 ha modificato in maniera sostanziale la previgente distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali recata dagli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 152/2006, la cui applicazione è entrata in vigore a far data dal 1 gennaio 2021.

Nello specifico con il D.Lgs. n. 116/2020 è stata inserita ex novo la definizione di rifiuti urbani (art. 183, c. 1, lett. b-ter) ed integralmente modificata la relativa classificazione e disciplina; al contempo **il Legislatore ha completamente rivisto l’elenco dei rifiuti speciali (art. 184, c. 3), eliminando il meccanismo**

dell'assimilazione di taluni rifiuti speciali ai rifiuti urbani, con conseguente soppressione delle competenze attribuite in materia di assimilazione.

La nuova disciplina prevede, l'espressa esclusione dalla categoria dei rifiuti urbani (art. 183, c. 1, lett. b-sexies) dei **“rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione”**;

In via cautelativa, anche la miscelazione di rifiuti speciali non pericolosi e la FORSU dovrebbe essere previamente valutata e autorizzata, considerando anche le diverse tipologie di stato (solido e liquido), come ad esempio il siero da latte CER 20.05.01. e la stessa FORSU.

Al fine di ridurre il rischio di contaminazione biologico, alle strutture di stoccaggio devono essere adeguate le seguenti misure: collocazione in locali chiusi, copertura con teli, sistemi di aspirazione in prossimità della struttura stessa (garantendo 2 ricambi/ora o 4 qualora sia previsto l'ingresso di personale addetto), pavimentazione idonea, pulizia, recupero di eventuali sversamenti/reflui per evitare imbrattamenti, utilizzo di mezzi o sistemi automatici per il rivoltamento delle biomasse. Le strutture di stoccaggio, quali trincee, sili o vasche devono essere diversificate a seconda della tipologia di biomassa e avere dimensioni che possano contenere una quantità di biomassa di 2-5 giorni. Le biomasse devono essere stoccate in strutture diverse a seconda della tipologia di biomassa, inoltre, non devono sostare per più di 15 giorni e le altezze dei cumuli non devono superare l'altezza delle pareti della vasca di stoccaggio, per evitare sversamenti. Tutti i materiali classificabili come rifiuti devono essere posti in depositi temporanei provvisti di contenitori chiusi; nel caso di liquidi, essi devono essere inseriti in contenitori provvisti di un bacino di contenimento per evitare fenomeni di sversamento. Ulteriori misure applicabili per il contenimento del rischio biologico prevedono l'automatizzazione degli impianti e la compartimentazione degli ambienti lavorativi, al fine di ridurre al minimo le possibili contaminazioni tra ambienti; l'utilizzo di impianti di aspirazione con filtri HEPA, da installarsi nelle aree indoor soggette a rischio biologico, in quanto dispositivi di protezione collettiva (DPC) e da sottoporre a periodiche operazioni di manutenzione degli impianti. Per la pulizia delle superfici, relative ai locali indoor, è necessario procedere all'eliminazione dei vettori, attraverso l'impiego di insetticidi, acaricidi, rodenticidi e metodi di lotta biologica, devono, inoltre, essere condotte campagne di disinfezione e disinfestazione. La manutenzione e la pulizia degli attrezzi deve essere effettuata ad umido.

Molte di queste precauzioni mancano nel progetto dell'impianto in esame.

Cordiali Saluti.

Cutrofiano 05/04/2024

Il Presidente

Firma


(Gianfranco Pellegrino)